

## Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Perfetti Van Melle SpA è condannata alle spese.

### **Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 febbraio 2011 — Commissione / Cipro**

**(causa C-251/09)**

«Appalti pubblici di forniture e di lavori — Settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni — Direttiva 93/38/CE — Bando di gara — Criteri di aggiudicazione — Parità di trattamento tra gli offerenti — Principio di trasparenza — Direttiva 92/13/CE — Procedimento di ricorso — Obbligo di motivare una decisione di escludere un offerente»

1. *Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni — Direttiva 93/38 — Aggiudicazione degli appalti — Principio di parità di trattamento tra gli offerenti — Portata (Direttiva del Consiglio 93/38, art. 4, n. 2) (v. punti 38-40)*
2. *Ricorso per inadempimento — Prova dell'inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Deduzione di elementi che dimostrano l'inadempimento — Presunzioni — Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punti 46-47)*

3. *Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori — Direttive 89/665 e 92/13 — Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso (Direttive del Consiglio 89/665 e 92/13, art. 1, n. 1) (v. punti 56-58)*

## **Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, n. 2, e 31, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84) — Violazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14) — Obbligo di motivare una decisione che esclude un offerente — Obbligo di garantire che le decisioni adottate dalle autorità aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e il più possibile rapidi — Principi della parità di trattamento e di trasparenza.

## **Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
  
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.